



Città Metropolitana Di Napoli

AREA: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Decreto Commissariale N°: 12/2025

Commissario Straordinario: FRANCA FICO

OGGETTO: Individuazione “Datori di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che, con DPR del 1° settembre 2025 trasmesso con prot. n. 0026264 del 05 settembre 2025, la scrivente è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di San Giorgio a Cremano, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 53 comma 3 del D.lgs. 267/00;

Assunti, ai fini del presente atto ed in forza del sopra citato provvedimento di nomina, i poteri del Sindaco;

Richiamati:

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Considerato che l’art.2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni, definisce come datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;” **Visti** gli artt. 17 e 18 del citato d.lgs. n. 81/2008, ove vengono evidenziati gli adempimenti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti e/o responsabili;

Considerato che:

dall’analisi delle norme che regolano la responsabilità gestionale nell’ambito della pubblica amministrazione, affidata in linea generale al dirigente pubblico/responsabile di servizio (art. 4 c. 2 del d.lgs. 165/2001 e art. 107 del d.lgs. n. 267/2000), si evince come, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, gli organi di governo politico sono titolari di poteri di indirizzo politico- amministrativo dell’ente, mentre ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse assegnate;

la figura del datore di lavoro deve quindi essere individuata tra i soggetti ai quali spettano i poteri di gestione, dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa e che, in caso di mancanza della segnalata nomina, come nel caso di nomina irrituale o non corretta (in quanto non corrispondente ai canoni di legge) è lo stesso vertice della singola amministrazione ad assumere il ruolo di datore di lavoro;

Atteso che il destinatario della nomina deve avere adeguate capacità professionali per svolgere i compiti assegnati;

Considerato che, per quanto sopra esposto, la figura del datore di lavoro non può essere individuata nel Sindaco del Comune, in quanto lo stesso non ha le necessarie competenze tecnico gestionali

Vista la delibera di G.C. n. 49 del 02/03/2023 con la quale si stabiliva di rideterminare l'organizzazione degli uffici e dei servizi e pertanto sono stati individuati settori ed i servizi;

Dato atto che la struttura organizzativa dell'Ente, come da delibera di G.C. 49/2023 risulta così articolata:

Ufficio di Staff del Sindaco
Ufficio Avvocatura
Ufficio per la Transizione Digitale

SETTORE I

Servizio 1° "Affari Generali e segreteria degli organi istituzionali"
Servizio 2° "Personale"
Servizio 3° "Anticorruzione e Trasparenza"
Servizio 4° "Affari legali"
Servizio 5° "Città dei Bambini e delle Bambine"

SETTORE II

Servizio 1° "Lavori Pubblici - Impianti a rete"
Servizio 2° "Manutenzione del Patrimonio"

SETTORE III

Servizio 1° "Programmazione Economica"
Servizio 2° "Contabilità del personale"
Servizio 3° "Tributi ed economato"
Servizio 4° "Contratti"

SETTORE IV

Servizio 1° "Igiene urbana"
Servizio 2° "Verde pubblico e protezione civile"
Servizio 3° "Urbanistica - Antiabusivismo"
Servizio 4° "Sportello Unico Edilizia"
Servizio 5° "Suap"
Servizio 6° "Sport"
Servizio 7° "Servizi Demografici, statistici ed elettorali"

SETTORE V

Servizio 1° "Logistica, Comando e Servizi"
Servizio 2° "Operativo Territoriale e Sicurezza"
Servizio 3° "Operativo Speciale"
Servizio 4° "Tutela del Territorio e dell'Ambiente"
Servizio 5° "Procedure Sanzionatorie e Contenzioso"
Servizio 6° "Polizia Amministrativa e Mobilità"

SETTORE VI

Servizio 1° "Politiche sociali, giovanili, femminili, LGBT"
Servizio 2° "Scuola"

Servizio 3° "Cultura, partecipazione e gestione del patrimonio"
Servizio 4° "Edilizia Residenziale Pubblica"
Servizio 5° "Comunicazione"

SETTORE VII

Servizio 1° "URP e controllo di qualità"
Servizio 2° "Protocollo"
Servizio 3° "Notifiche"

Considerato che l'individuazione del datore di lavoro non può prescindere dall'articolazione organizzativa dell'Ente;

Ritenuto dover procedere alla individuazione del datore di lavoro del Comune di San Giorgio a Cremano, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in coerenza con l'attuale assetto organizzativo dell'Ente;

Dato atto che nell'articolazione organizzativa dell'Ente non esiste figura sovraordinata ai dirigenti di Settore.

Rilevato che, in ossequio al principio di prossimità, in base al quale il datore di lavoro deve avere cognizione la più diretta possibile con l'ambiente di lavoro, nonché della circostanza per cui l'autonomia gestionale e di spesa è ripartita tra i vari Dirigenti, ciascuno per il Settore di propria competenza funzionale;

Ritenuto pertanto di dover individuare come datore di lavoro, per ciascuna unità organizzativa (Settore) il relativo dirigente, in quanto unico soggetto dotato di autonomia gestionale e di spesa per la relativa area;

Richiamati i correnti provvedimenti di assegnazione degli incarichi di dirigenza dei settori dell'Ente siccome emanati da quest'Organo Commissariale in pari data;

Ritenuto di individuare, nelle figure dei dirigenti di settore pro tempore, i datori di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Dato atto che ciascun Dirigente dispone, ai fini dell'assolvimento dei compiti propri della figura "datore di lavoro", incluse le dotazioni di D.P.I., di fondi annualmente assegnati nel relativo PEG, fatte salve le esigenze correlate ad attività di manutenzione edilizia ed impiantistica di notevole entità, nonché la fornitura di cassette e dispositivi di primo soccorso, che competono al Dirigente del Settore II con le apposite risorse specificamente stabilite nel PEG;

Precisato che, in ossequio al principio di prossimità e in considerazione dell'assetto organizzativo dell'Ente, le funzioni di datore di lavoro dell'unità organizzativa "Ufficio di Staff Sindaco" competono al Segretario Generale e, non avendo tale Organo autonomia di spesa, possono essere rimesse al Dirigente Settore I;

Considerato opportuno stabilire che:

- al fine di evitare una possibile commistione di azioni non coordinate o duplicazioni di spesa e attività non concertate, i datori di lavoro individuati opereranno sotto il coordinamento del dirigente del Settore II Lavori Pubblici al quale competerà:

1. coordinare l'azione dei singoli datori di lavoro
curare la sollecitazione, nei confronti dei datori di lavoro, di adempimenti vari, evidenziando scadenze, modalità operative, etc.
provvedere alla individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, che dovrà possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all'art. 32 del decreto o in caso di carenza in organico, mediante affidamento esterno nei termini di legge; provvedere alla individuazione e nomina del Medico Competente eventualmente affidando, nei termini di legge, l'incarico a soggetto esterno all'Ente;
supervisionare, con l'ausilio del Settore I° Servizio 2° "Personale", il piano formativo dell'Ente con la raccolta dei fabbisogni relativi alla formazione obbligatoria prevista dal d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nonché organizzare l'erogazione dei corsi necessari, sia con professionalità interne dell'ente o in caso di carenza, mediante affidamento esterno nei termini di legge;

- ogni datore/dirigente prenderà in carico i luoghi di lavoro assegnati al proprio settore; le aree comuni di pertinenza, laddove ci fossero aree di pertinenza comuni a più settori, le prenderà in carico il datore di lavoro del settore con il maggior numero di dipendenti.
- il Settore I dovrà provvedere - sulla base delle tempestive complete informazioni a cura del Dirigente del Settore in cui il dipendente interessato risulti inquadrato - alla comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In proposito si precisa che detto onere, a carico del Settore I°, è subordinato alla tempestiva comunicazione da parte del Dirigente di Settore datore di lavoro del lavoratore infortunato, cosicché eventuali ritardi o omissioni dovuti ad una mancata, tardiva o incompleta comunicazione e trasmissione documentale a cura del Dirigente del Settore in cui il lavoratore interessato risulta inquadrato, saranno addebitabili esclusivamente a quest'ultimo;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Visti

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 81/08;
- i CCNL del comparto Enti Locali - Area Dirigenza
- il CCNL del comparto Funzioni locali;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Sentito il Segretario Generale;

DECRETA

Per tutte le motivazioni riportate in premessa, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, di:

INDIVIDUARE, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, più datori di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Uno per ogni unità organizzativa istituita in coerenza con l'assetto organizzativo dell'Ente;

INDIVIDUARE nelle figure dei dirigenti di settore pro tempore, ovvero nei responsabili di servizio pro tempore, i datori di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. come di seguito specificato:

UFF. DI STAFF SINDACO e AVVOCATURA Dirigente Settore 1 Dott. Alfonso Raho

SETTORE I	Dirigente Settore 1 Dott. Alfonso Raho
SETTORE II	Dirigente Settore 2 Dott. Alfonso Raho
SETTORE III	Dirigente Settore 3 Dott. Vincenzo Falasconi
SETTORE IV	Dirigente Settore 4 Dott. Raffaele Peluso
SETTORE V	Dirigente Settore 5 Dott. Raffaele Ruppi
SETTORE VI e UTD	Dirigente Settore 6 Dott. Michele Ippolito
SETTORE VII	Dirigente Settore 7 Arch. Carmine Intoccia

ATTRIBUIRE al dirigente del Settore II Lavori Pubblici la mera funzione di coordinamento dei datori di lavoro al quale competerà:

- coordinare l'azione dei singoli datori di lavoro
- curare la sollecitazione, nei confronti dei datori di lavoro, di adempimenti vari, evidenziando scadenze, modalità operative, etc.
- provvedere alla individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, che dovrà possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all'art. 32 del decreto o in caso di carenza in organico, mediante affidamento esterno nei termini di legge;
- provvedere alla individuazione e nomina del Medico Competente eventualmente affidando, nei termini di legge, l'incarico a soggetto esterno all'Ente;
- supervisionare, con l'ausilio del Settore I° Servizio 2° "Personale", il piano formativo dell'Ente con la raccolta dei fabbisogni relativi alla formazione obbligatoria prevista dal d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nonché organizzare l'erogazione dei corsi necessari, sia con professionalità interne dell'ente o in caso di carenza, mediante affidamento esterno nei termini di legge;

PRECISARE che ogni datore/dirigente prenderà in carico i luoghi di lavoro assegnati al proprio settore; le aree comuni di pertinenza, laddove ci fossero aree di pertinenza comuni a più settori, le prenderà in carico il datore di lavoro del settore con il maggior numero di dipendenti.

ATTRIBUIRE - fermo restando quanto in proposito precisato nella premessa che precede - al Dirigente del Settore I gli adempimenti in merito alla comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli

infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In proposito si precisa che detto onere, a carico del Settore I°, è subordinato alla tempestiva comunicazione da parte del Dirigente di Settore datore di lavoro del lavoratore infortunato, cosicché eventuali ritardi o omissioni dovuti ad una mancata, tardiva o incompleta comunicazione e trasmissione documentale a cura del Dirigente del Settore in cui il lavoratore interessato risulta inquadrato, saranno addebitabili esclusivamente a quest'ultimo;

PRECISARE che le funzioni di datore di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in capo ai dirigenti designati restano confermate, fino a nuovo specifico decreto, anche in caso di successiva modifica della denominazione ovvero delle competenze funzionali della struttura organizzativa alla cui direzione risultano preposti, mentre in caso di sostituzione nella direzione del Settore esse saranno da ritenersi automaticamente attribuite, fino al rinnovo formale del DVR, al Dirigente subentrante;

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Generale, a tutti i Dirigenti nominati/delegati ai Settori dell'Ente, all'OIV, all'OCG, per quanto di eventuale competenza, e infine alla R.S.U. aziendale e alle OO.SS.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Franca Fico